

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Rendiconto economico e patrimoniale per la stabile organizzazione

di Fabio Landuzzi

Le modifiche introdotte con l'**articolo 7 del D.Lgs. 147/2015 (“Decreto internazionalizzazione”)** alla determinazione del reddito prodotto in Italia dalle società e dagli **enti commerciali residenti all'estero** hanno un impatto rilevante anche in relazione ai propedeutici **adempimenti contabili** a cui sono tenute le **stabili organizzazioni esistenti in Italia** e costituenti *branch* di imprese estere che svolgono, appunto, attività commerciale produttiva di reddito d'impresa nel territorio dello Stato italiano.

Il nuovo testo del comma 1 dell'articolo 152 del Tuir dispone che “*il reddito della stabile organizzazione è determinato in base agli utili e alle perdite ad essa riferibili*” aggiungendo poi che tale reddito viene determinato “*sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche*”.

Dunque, la rilevazione dei fatti di gestione attribuibili alla stabile organizzazione avviene, secondo la novellata disciplina, sulla base di un **apposito rendiconto sia economico che patrimoniale**; non è invece previsto, in un'ottica di semplificazione, il rendiconto finanziario.

Il Legislatore ha poi indicato che questo rendiconto contabile venga predisposto secondo i Principi contabili previsti per i soggetti residenti “***aventi le medesime caratteristiche***”.

Al riguardo, si osserva dapprima che una prima semplificazione viene prevista, come eccezione, nel caso delle **società estere** che **hanno emesso strumenti finanziari diffusi** o comunque ammessi alla negoziazione in **mercati regolamentati** di un qualsiasi Stato membro dell'Unione Europea, in modo da evitare che detti soggetti che nei loro Paesi non sono tenuti alla redazione del bilancio secondo i **principi contabili internazionali las / Ifrs**, lo debbano essere ai soli fini della rendicontazione contabile dei fatti di gestione della loro *branch* italiana; quindi, in forza di questa eccezione, essi potranno predisporre il **rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione** applicando gli ordinari **Principi contabili italiani**.

Al di fuori di questa circostanza particolare, per la generalità dei casi, si pone invece il tema di individuare correttamente quale sia il soggetto avente le “***medesime caratteristiche***” a cui dover fare riferimento per definire le modalità corrette di **rendicontazione contabile**. Infatti, potrebbe trattarsi della **casa madre estera** – rispetto a cui, quindi, dovrebbe individuarsi un equivalente

ente commerciale di diritto italiano -, deponendo in questo senso il contenuto sopra citato della **Relazione di accompagnamento** al Decreto internazionalizzazione ed anche la circostanza che, sotto il profilo giuridico, l'entità legale è la società estera mentre la **stabile organizzazione** non è altro che una sua **unità operativa** esistente in Italia; d'altra parte, però, il soggetto a cui riferirsi potrebbe essere anche la stessa *branch* italiana del soggetto estero.

Assumendo che si tratti di una comparazione che, nella maggior parte dei casi, condurrà ad assumere come riferimento i **Principi contabili italiani** applicabili alla redazione del bilancio d'esercizio delle società di capitali, i fatti di gestione della stabile organizzazione confluiranno quindi in una **situazione patrimoniale** ed in un **conto economico** predisposto secondo detti Principi; trattandosi di “**rendiconto**”, come premesso, non dovrebbe necessariamente essere richiesta la predisposizione di una **Nota integrativa** e tantomeno di una **Relazione sulla gestione**, in quanto l'utilizzo dei Principi contabili viene richiamato dal Legislatore ai soli fini della **fissazione dei canoni tecnici** che sovraintendono la **determinazione del reddito d'impresa** nel periodo d'imposta oggetto di dichiarazione da parte della stabile organizzazione, mentre nessun richiamo viene compiuto alle disposizioni del codice civile in tema di bilancio d'esercizio.